informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 288 – 22 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

IVA RIDOTTA PER DISABILI: CERTIFICATI MEDICI SENZA LIMITI TEMPORALI

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 3-bis, DL n. 202/89**
- **Art. 2, comma 9, DL n. 669/96**
- **Art. 2, DM 14.3.98**
- **DM 14.3.98 e 7.4.2021**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 3.9.2021, n. 578**

IN SINTESI

Per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% prevista per l'acquisto di ausili / protesi / sussidi tecnici ed informatici volti a favorire l'autosufficienza e l'integrazione di soggetti portatori di handicap, il soggetto interessato è tenuto a presentare il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla competente ASL / commissione medica integrata.

Nel caso in cui tale attestazione non riporti il collegamento funzionale tra menomazione permanente e relativi sussidi, è necessario esibire anche il certificato rilasciato dal medico specialista / medico curante attestante tale aspetto.

Rispondendo ad uno specifico interpello, l'Agenzia ha precisato che le predette attestazioni mediche non hanno limiti temporali di scadenza.

Nel caso di specie, pertanto, non risulta fondata la richiesta del cedente di esibire, all'atto dell'acquisto, un certificato del medico specialista dell'ASL emesso al massimo 12 mesi prima.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel corso del tempo, con specifiche disposizioni, il Legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti portatori di handicap. In particolare, ai fini IVA, è prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 4%** per:

- **gli ausili / protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti** (ex art. 1, comma 3-bis, DL n. 202/89);
- **i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione** dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3, Legge n. 104/92 (ex art. 2, comma 9, DL n. 669/96).

In entrambi i casi l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% è **subordinata alle condizioni e alle certificazioni** previste dal DM 14.3.98, da ultimo modificato ad opera del DM 7.4.2021 (Informativa SEAC 12.5.2021, n. 145).

In particolare l'art. 2, comma 2 del citato DM 14.3.98, nella formulazione vigente a decorrere dal 4.5.2021, dispone che **all'atto dell'acquisto** il soggetto interessato deve esibire **copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale ovvero dalla commissione medica integrata**.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL n. 5/2012, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle persone con disabilità e patologie croniche, **i certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per le agevolazioni fiscali** relative ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Con riferimento alle **certificazioni attestanti soltanto l'invalidità**, il comma 2-bis introdotto all'art. 2 del citato DM 14.3.98 ad opera del DM 7.4.2021 dispone che

*"i certificati di cui al comma 2, **dai quali non risulti il collegamento funzionale** tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente ... **sono integrati con la certificazione**, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, **rilasciata dal medico curante** contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale".*

Con la recente Risposta 3.9.2021, n. 578, riguardante un portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, in possesso sia della certificazione relativa a tale situazione sia della certificazione del medico specialista della ASL attestante il carattere cronico delle menomazioni e i sussidi utili e coerenti con le patologie certificate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- a seguito delle modifiche sopra riepilogate, le **certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate riportano anche l'esistenza dei requisiti** sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali IVA collegati all'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, mentre **nei certificati rilasciati dalle ASL non è prevista** l'indicazione del collegamento funzionale tra i sussidi e la menomazione permanente, necessaria per applicare l'agevolazione IVA in esame. In tale ultimo caso, pertanto, il certificato della ASL deve essere integrato dall'attestazione rilasciata dal medico curante.

  NB La possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuare successivamente all'entrata in vigore del citato comma 2-bis, ossia dopo il 4.5.2021;

- nel caso in cui il **verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale** tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché **rilasciato in data anteriore al 4.5.2021** (entrata in vigore delle citate modifiche apportate all'art. 2) è **necessario esibire l'attestazione del medico specialista**.

NB Per entrambe le suddette **attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza**.

Da quanto sopra risulta pertanto non fondata la richiesta del cedente di esibire, all'atto dell'acquisto, un certificato del medico specialista della ASL emesso al massimo 12 mesi prima.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it